

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACONE, FABBRI, CASOLI, PIZZOL, FRANZA, GUIZZI, SCEVAROLLI, CASSOLA, SIGNORI, AGNELLI Arduino, INNAMORATO, FORTE, MARNIGA, ZITO, BOZZELLO VEROLE, RICEVUTO, CUTRERA, GEROSA, MANCIA, FERRARA Pietro, CALVI, MERAUVIGLIA, ACHILLI, GIUGNI e VELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1989

Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - La crisi della giustizia, civile e penale, sembra giunta ad un punto di non ritorno.

Essa dipende certamente da carenze di strutture e da difetti di carattere tecnico-normativo. A quest'ultimo riguardo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (con tutte le sue grosse potenzialità di introdurre per la prima volta nel nostro paese un processo penale ad unisono con i valori costituzionali specie in tema di parità delle armi tra accusa e difesa) e la auspicata prossima approvazione delle riforme urgenti per il processo civile (con il suo tentativo di introdurre, anche qui per la prima volta nel nostro paese, un processo ordinario ispirato ai

classici canoni della immediatezza, concentrazione ed oralità), costituiscono una occasione che non può essere lasciata cadere nel vuoto.

È però convincimento diffuso - sia nell'ambito politico sia in quello più strettamente giuridico - che qualsiasi riforma anche ottima del processo civile o penale in tanto può avere concrete possibilità di successo in quanto (accanto agli interventi sulle strutture) il giudice togato, il giudice professionale sia alleggerito di una parte consistente del contenzioso che attualmente gli è devoluto: in quanto cioè il numero delle controversie attribuite al giudice togato sia drasticamente ridotto, e queste controversie siano devolute ad un giudice diverso o trovino possibilità di

essere risolte attraverso tecniche diverse dal processo (il che è il possibile per il contenzioso civile: vedi capo V del disegno di legge).

Questa valutazione va condivisa, in quanto per un verso il numero dei nostri giudici ordinari, se commisurato a quello corrispondente dei paesi dell'Europa continentale, è particolarmente esiguo (basti pensare che i giudici della vicina Repubblica federale tedesca sono più del doppio dei nostri), per altro verso non è ragionevolmente pensabile di potere in tempi brevi aumentare più che di poche centinaia di unità il numero dei giudici togati: l'esperienza dei concorsi per uditore giudiziario dimostra infatti con tutta evidenza che allo stato attuale le nostre facoltà di giurisprudenza non sono in grado di sfornare annualmente più di duecento-duecentocinquanta giovani laureati in grado di superare - anche senza brillare - le prove del concorso. Il puntare, poi, su reclutamenti straordinari sarebbe estremamente miope dal punto di vista politico poichè significherebbe introdurre un fattore di grossa dequalificazione di un apparato quale quello giudiziario, che andrebbe al contrario riqualificato a tutti i suoi livelli.

In questa situazione il tema della istituzione di una nuova e consistente magistratura onoraria, di un nuovo giudice di pace, appare tema non eludibile dalla classe politica. D'altronde, l'agonia in cui da anni versa il conciliatore e la sua incapacità di assolvere anche alle limitate funzioni oggi attribuitegli in materia civile, induce ad escludere la possibilità di puntare sulla rivitalizzazione di una figura che oramai sembra avere irreversibilmente chiuso il suo ciclo storico.

Di qui la necessità della introduzione di un nuovo giudice onorario, il giudice di pace, capace di realizzare una forte deflazione del lavoro della magistratura professionale e di fare sperimentare nuove forme di reclutamento del giudice. Il tutto in un settore di così detta giustizia minore, settore importantissimo perchè è quello in cui più di ogni altro è destinato ad imbattersi il cittadino medio.

2. Non si può proporre l'instaurazione di un nuovo giudice di pace, senza accennare, sia pure in sintesi telegrafica, al vasto dibattito svoltosi negli anni '70 sul giudice laico.

Negli anni '70 l'analisi si concentrò soprat-

tutto sulla prospettiva di «un modello forte di giudice di pace, di un supergiudice elettivo, per un verso, avente il significato di anticipare, di costituire la primizia del giudice cittadino da sostituire al giudice funzionario: e per tale via attuare una nuova e più democratica forma di legittimazione del giudice; e per altro verso avente competenza su materie quali i conflitti interfamiliari, la casa, la salute, l'ambiente, la tutela del consumatore: materie di cui spesso costituiscono substrato interessi collettivi o diffusi viventi ancora a livello di magma, in attesa di essere individuati e tutelati da un giudice istituzionalmente caratterizzato da un grosso impegno sociale in forza di una sua legittimazione immediatamente raccordata col popolo, con la sovranità popolare».

A fronte, quasi in contrapposizione a questo modello forte di giudice di pace, oggi il dibattito è evoluto nel senso di ritenere che il modello da proporre sia un modello tutto affatto diverso. «Il giudice di pace non deve servire per attribuire al giudice una, nuova, legittimazione democratica nè per risolvere controversie inerenti a diritti nuovi, a interessi collettivi esistenti nella realtà politico-sociale ma che non sono ancora riusciti a trovare emersione a livello giuridico. Il giudice di pace deve servire ad una funzione all'apparenza più modesta, ma determinante per il funzionamento del sistema giurisdizionale nel suo complesso. Deve servire ad una funzione di efficienza, non di mera deflazione bensì di più razionale distribuzione del carico giudiziario tra giudici diversi: è il recupero della efficienza come valore anche democratico, giacchè sono i soggetti più deboli, i soggetti subalterni, quelli che normalmente più sono colpiti dalla inefficienza del sistema e del sistema giurisdizionale (civile e penale) in ispecie».

3. Il punto nodale di una qualsiasi proposta di istituzione di un nuovo giudice di pace nella prospettiva dianzi accennata, rimane però quello della selezione.

Se a questo giudice si vuole devolvere una consistente fetta del contenzioso civile e penale, il nuovo giudice di pace non può essere un giudice di «serie b» ma solo un giudice diverso da quello togato: in particolare deve offrire serie garanzie di professionalità,

posto che da questa dipende in ultima analisi la legittimazione democratica di un giudice soggetto soltanto alla legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione.

Per questo motivo sembrano da scartare con energia tutte quelle soluzioni che propongono di adottare metodi di scelta nella sostanza analoghi a quelli oggi praticati per la selezione dei conciliatori e dei vice pretori onorari. Metodi di scelta inaccettabili sia perchè inadeguati ad assicurare la effettiva indipendenza e professionalità del nuovo giudice, sia perchè - nell'attuale contesto di forte crisi occupazionale - non mettono in modo alcuno al riparo contro il rischio della creazione di una nuova forma di precariato con tutte le inevitabili istanze di stabilizzazione che ne seguirebbero (istanze che evidentemente non saranno certo in grado di frenare una norma di legge che escluda la rinnovabilità dopo cinque anni dell'incarico).

Per motivi parzialmente diversi è da scartare anche la proposta (invero non più avanzata a livello politico) di selezionare il nuovo giudice di pace tramite il metodo della elezione diretta. La fase di progressiva frammentazione della nostra società civile «esalta il rischio, per non dire la certezza, che il giudice - come è stato detto - appaia nei confronti della comunità da cui è stato eletto come rappresentante di una parte, di un gruppo di interessi e non come rappresentante di tutto quel popolo nel cui nome dovrebbe esercitare la sua funzione».

Il «nodo» della selezione può essere con relativa semplicità superato, aggirato, ove si ponga come requisito fondamentale e caratterizzante del nuovo giudice l'esigenza che esso sia scelto tra persone che hanno già percorso la propria vita di lavoro e la eventuale conseguente carriera. Se questo requisito è posto con chiarezza, stabilendo che il giudice di pace non possa avere età inferiore ai cinquantacinque anni (età nella quale si raggiunge normalmente l'apice della carriera) e debba aver cessato ogni attività di lavoro dipendente o autonomo, allora il problema può essere avviato a soluzione: un simile requisito è capace, infatti, sia di eliminare alla radice i pericoli del precariato con le conseguenti inevitabili istanze di stabilizzazione, sia

di evitare che il giudice di pace possa utilizzare l'esercizio dell'attività giurisdizionale per esigenze di carriera (o, più banalmente, di lavoro futuro), garantendo ad un tempo quella imparzialità che nei limiti dell'umano deve essere assicurata anche dal giudice di pace, specie ove gli si intendano devolvere ampi settori del contenzioso civile e penale.

Risolto questo punto, per così dire pregiudiziale, diviene agevole sciogliere il nodo della selezione conferendo ai consigli giudiziari integrati da un congruo numero di membri esterni eletti dai consigli regionali il potere di scelta tra persone che presentino comunque, oltre all'età, garanzie di professionalità per esperienza giuridica maturata nel corso della precedente vita di lavoro.

4. Quanto alle competenze, si pone innanzi tutto la scelta del se conferire o no al nuovo giudice attribuzioni in materia penale.

A favore della scelta in senso positivo militano una serie di argomenti che difficilmente sembrano superabili: in primo luogo le esigenze di deflazione del carico dei giudici togati si pongono nel settore del contenzioso penale in termini identici se non più drammatici di come si pongono nel settore del contenzioso civile: prova ne è il ricorso abnorme all'istituto della amnistia; in secondo luogo il nuovo codice di procedura penale, per le sue caratteristiche, mira ad attuare un processo estremamente gravoso in termini di impegno (anche) dei giudici: di qui la indifferibilità (pena pericolosi fenomeni di rigetto) di alleggerire il carico del contenzioso penale devoluto ai giudici ordinari; in terzo luogo, se davvero l'istituendo giudice di pace (per requisiti e criteri di scelta) è un giudice solo diverso da quello ordinario, ma che offre alte garanzie in punto di imparzialità e professionalità, non si comprende perchè non dovrebbero essergli conferite attribuzioni penali riguardo a reati minori che non presentino particolari difficoltà interpretative e particolari problemi di valutazione delle prove; in quarto luogo le linee del nuovo codice di procedura penale si prestano ad essere agevolmente adattate anche al processo attribuito al nuovo giudice di pace, abbisognando solo di pochi e limitati adattamenti.

Quanto al contenzioso civile, le più volte ripetute osservazioni circa il carattere non

minore, ma solo diverso del giudice di pace, inducono con coraggio ad optare per una scelta che gli attribuisca una elevata competenza generale (e non limitata alle sole controversie relative ai beni mobili) per valore, una competenza per materia generalizzata in tema di controversie da infortunistica stradale (senza tetti per valore, nè limitazione ai soli danni alle cose), una limitata ma significativa competenza in quel settore che è stato definito «contenzioso della convivenza civile e della tolleranza» (controversie condominiali, luci e vedute, apposizione di termini e regolamento di confini, eccetera).

5. Esaurita l'illustrazione delle linee generali del disegno di legge, è opportuno soffermarsi, anche qui telegraficamente, su alcune delle singole scelte, senza però ripetere cose già dette;

a) numero e sede dei giudici di pace. Agli articoli 2 e 3 si prevede che i nuovi uffici assumano la dislocazione delle vecchie preture mandamentali. La scelta è coerente con la recente riforma in tema di preture circondariali, ed in linea con la prospettiva di riforma dell'ordinamento giudiziario secondo cui gli uffici del giudice di pace dovrebbero sostituire le attuali preture e le preture e i tribunali essere unificati in un unico giudice di primo grado. Il numero di 6.000 unità, previsto dall'articolo 3 corrisponde ad un giudice di pace ogni seimila abitanti circa: il che dovrebbe assicurare una rispondenza tra carico e possibilità di suo smaltimento. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 in tema di cancelleria, notificazioni, locali e coordinatori non abbisognano di commento;

b) dei requisiti per la nomina (articolo 4) in generale si è già detto. Ora è opportuno sottolineare che si è ritenuto opportuno non prevedere graduatorie tra i titoli di preferenza (articolo 4 comma 3), per evitare che la scelta diventi astratta vanificando le indicazioni dell'articolo 4 comma 2. Allo scopo di favorire, incentivare la presentazione di domande al nuovo ufficio si è prevista la possibilità di nomina condizionata alla cessazione della attività lavorativa (articolo 4 comma 4), e la delega al Governo per l'emanazione di misure dirette a favorire il pensionamento anticipato di lavoratori ultracinquantacinquenni che vo-

gliano assumere la funzione di giudice di pace (articolo 46); nella stessa ottica si muove anche l'articolo 9 comma 4 in tema di indennità;

c) lo *status* dei giudici di pace è assimilato in tutto a quello dei giudici ordinari (articolo 7), con la sola differenza che la nomina (articolo 8) e i controlli anche disciplinari (articoli 5, 6, 7 e 42) sono attribuiti ai Consigli giudiziari.

La composizione di questi ultimi è prevista in forma allargata (articolo 40) con la partecipazione di membri ulteriori designati dai consigli regionali; la scelta di fondo va conservata, sia pure con gli opportuni adattamenti, anche se dovesse essere approvata la nuova disciplina in tema di Consigli giudiziari presso la corte d'appello;

d) l'indennità è prevista dall'articolo 9 in modo elastico, ma comunque tale da evitare che il compenso divenga irrisorio. È questo un punto determinante su cui occorre la massima chiarezza, non potendosi esigere impegno continuo ed esclusivo sulla base della corresponsione di compensi assolutamente irrisori;

e) competenze civili: di esse si è già detto *retro* sub 4. Qui è solo da spiegare perchè, pur non senza perplessità, si è ritenuto opportuno attribuire al giudice di pace una competenza per materia generalizzata in tema di controversie da infortunistica stradale senza limitazioni di valore, ed anche in caso di danno alle persone; fatta la scelta di devolvere al giudice di pace la materia dell'infortunistica stradale in considerazione delle garanzie di professionalità che questo giudice offre, allora non sembra coerente limitare questa competenza ad un tetto intermedio di valore e/o escluderla in caso di danni alle cose: una simile scelta non sembra coerente anche perchè l'inibitoria della provvisoria esecuzione da parte del giudice di appello dovrebbe in ogni caso costituire garanzia più che sufficiente contro errori grossolani, errori sempre possibili anche da parte del giudice togato.

Individuata la competenza del giudice di pace (articolo 14), si poneva il problema di rivedere la competenza del pretore (articolo 43); e tanto si è fatto non solo elevando a 15 milioni la competenza per valore del pretore, ma anche riservandogli la competenza per

materia sulle azioni possessorie nonchè sulle misure cautelari inerenti a cause di merito rientranti nella competenza del giudice di pace (è, questa ultima, una scelta prudenziale che ben potrà essere rimessa in discussione sulla base della esperienza maturata). Quanto, poi, alle controversie in materia di locazione di immobili urbani e similari, si è ritenuto opportuno devolvere la competenza per materia al pretore, sia in considerazione della particolare gravità che queste controversie purtroppo continuano ad avere, sia in considerazione della scelta dei «provvedimenti urgenti per il processo civile» di assoggettarle al rito del lavoro (rito che sembra inopportuno applicare ai giudizi di competenza del giudice di pace). L'articolo 15, infine, detta una disciplina in tema di connessione, diretta a favorire al massimo la simultaneità di trattazione innanzi al pretore o al tribunale, in ipotesi di domande connesse una delle quali sia di competenza (anche per ragioni di materia) del giudice di pace;

f) il procedimento civile (articoli da 15 a 32) è stato modellato sulla falsariga di quanto previsto dai «provvedimenti urgenti per il processo civile» sulla base delle seguenti scelte di fondo:

1) giudizio secondo diritto (con previsione del giudizio secondo equità per le controversie di valore inferiore alle lire 2.000.000): una simile scelta si impone in considerazione della entità delle competenze che si intende attribuire al giudice di pace;

2) procedimento semplificato, ma caratterizzato da preclusioni destinate a scattare al termine della prima udienza;

3) appellabilità delle decisioni innanzi al tribunale: la scelta contraria alla inappellabilità deriva non solo, ancora una volta, dalla entità delle competenze devolute al giudice di pace, ma anche dall'esigenza di far sì che l'appello assolva alla sua funzione di filtro rispetto al ricorso per cassazione, evitando in tal modo che la Corte di cassazione veda aumentato il suo carico a seguito di ricorsi proposti direttamente contro le sentenze del giudice di pace. Le linee generali del procedimento sono desunte pressochè letteralmente dal disegno di legge n. 1288 concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, in

discussione presso il Senato; così come da questo provvedimento si desume la provvisoria esecutorietà *ex lege* delle sentenze di primo grado;

g) competenze e procedimento penale. Già *retro* 4 si è spiegato il perchè della scelta di devolvere all'istituendo giudice di pace anche competenze in materia penale.

Ora è da spiegare che sul piano tecnico si è adottato il criterio della delega al Governo sia in tema di concreta individuazione dei reati da attribuire alla competenza del giudice di pace, sia in tema di specificazione del procedimento, limitandosi il presente disegno di legge solo a dettare i principi e criteri direttivi (articoli 33, 34 e 35). Questa scelta è coerente alla tecnica seguita durante tutto il lungo corso dell'*iter* che ha portato alla emanazione del nuovo codice di procedura penale, ed è altresì funzionale ad assicurare al meglio il coordinamento in questo settore doppiamente delicato anche perchè deve coordinarsi con disposizioni non ancora entrate in vigore ed alcune delle quali ancora da emanare.

I criteri di massima alla cui stregua individuare la competenza penale del giudice di pace sono stati individuati nel concorso dei seguenti tre requisiti: deve trattarsi di reati non gravi; di reati che non presentino comunque particolari difficoltà interpretative; di reati che non presentino, di regola, particolari problemi di valutazione delle prove in sede di accertamento giudiziale. La scarsa gravità del reato è imposta dalla necessità di non coinvolgere il giudice di pace in giudizi in grado di incidere in modo rilevante sulla libertà personale; la semplicità interpretativa e la facilità dell'accertamento probatorio sono consigliate dall'opportunità di riservare ai giudici professionali, sempre alla luce delle possibili interferenze dei processi penali sulla libertà personale, interventi che presuppongono sicura ed elevata preparazione tecnico-giuridica e sicura esperienza di valutazione giudiziale. L'adozione di questi criteri è apparsa preferibile a quella di fare riferimento a criteri di tipo generale - della specie reati puniti con la sola pena pecuniaria, contravvenzioni punite con la pena alternativa, delitti perseguibili a querela, eccetera - che prescindono dalla valutazione dei singoli reati; e ciò

soprattutto sulla base di una duplice considerazione: innanzi tutto perchè - come è stato detto - «a fronte di una sistema di legislazione penale stratificato nel tempo, rispondente a realtà politico-legislative molto diverse fra loro, utilizzare criteri di tipo generale rischia di fare assegnare alla competenza del giudice onorario reati di gravità in realtà molto diversa»; in secondo luogo perchè «la summenzionata opportunità di non coinvolgere il giudice onorario in giudizi che comportino rischi eccessivi di difficoltà interpretativa e di valutazione del materiale probatorio vieta di fare riferimento a criteri di scelta generale che impediscono di valutare i problemi connessi ai singoli reati ed impone invece di valutare una ad una le figure assegnabili alla competenza del giudice di pace».

Così a titolo meramente esemplificativo potrebbero essere assegnati al giudice di pace reati quali le percosse (articolo 581 del codice penale), l'ingiuria (articolo 594 del codice penale), la minaccia (articolo 612 del codice penale), l'introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui (articolo 636 del codice penale), l'ingresso abusivo nel fondo altrui (articolo 637 del codice penale), l'uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 del codice penale), il deturpamento o maltrattamento di cose altrui (articolo 639 del codice penale), la rissa semplice (articolo 588, primo comma del codice penale), le lesioni personali colpose semplici (articolo 590, primo comma del codice penale); ed ancora tutte le contravvenzioni concernenti inosservanza di provvedimenti di polizia, eccetera.

Quanto al procedimento, gli adattamenti necessari per consentire l'applicazione innanzi al giudice di pace del nuovo modello di processo pretorile sono molto semplici e non presentano alcun problema di particolare gravità. Il modello pretorile previsto dal nuovo codice di procedura penale, consente infatti, con la sua separazione di funzioni tra pubblico ministero e giudice, di avere un preciso punto di riferimento dal quale, per semplificazione, si può ricavare un adeguato modello per il processo di competenza del giudice di pace. Le semplificazioni e gli adattamenti indicati nell'articolo 35 sono tutti quindi di grossa semplicità e di facile realizzazione;

h) quanto alle norme di coordinamento e transitorie, prescindendo da quanto si è già detto sopra *sub c)* ed *e)*, sono solo da sottolineare da un lato l'importanza, ai fini della pratica attuazione del nuovo istituto, della delega al Governo contenuta nell'articolo 46 in tema di prepensionamenti, dall'altro lato la modifica dell'articolo 5 del codice di procedura civile (articolo 44) allo scopo di porre la lettera di questa disposizione all'unisono con istanze da sempre avvertite dalla dottrina più sensibile.

6. Come si accennava all'inizio di questa relazione, l'urgente necessità di istituire un nuovo giudice onorario cui devolvere una parte consistente del contenzioso che attualmente grava sul giudice togato, non deve far perdere di vista la possibilità - presente nel contenzioso civile - di praticare anche strade idonee a consentire la soluzione delle controversie attraverso tecniche diverse dal processo.

Muovendosi nell'ambito di questo più vasto disegno deflattivo, il capo V del disegno di legge (articolo da 43 a 52) è dedicato alla instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione con riferimento a tutte le controversie cosiddette da infortunistica stradale, controversie che costituiscono secondo stime attendibili circa un terzo dell'intero contenzioso civile, e i cui problemi di sovraccarico non possono evidentemente essere esorcizzati con la mera devoluzione al giudice di pace della competenza relativa.

È ad un tempo noto il carattere ripetitivo ed assai semplice di tali controversie, caratteristiche queste che rendono ragionevole presumere che un tentativo obbligatorio abbia ampie possibilità di successo se avvenga non al buio (come avviene per il tentativo di conciliazione previsto in materia di locazione degli articoli 43 e seguenti legge 27 luglio 1978, n. 392) ma a seguito di una precisa determinazione dei termini della controversia e dei mezzi di prova (che normalmente si riducono alla consulenza tecnica e alla prova testimoniale).

Si è pensato pertanto che meritasse attenzione un recente suggerimento di istituire in materia di infortunistica stradale un procedimento di conciliazione obbligatoria con le seguenti caratteristiche:

a) previsione che la fase introduttiva del procedimento conciliativo debba avvenire in forme ricalcate su quelle del processo a cognizione piena (così come previste dal citato disegno di legge n. 1288); in particolare esplicita previsione che in tale sede maturino preclusioni definitive in punto di allegazioni dei fatti, di domande, eccezioni e prove, preclusioni, cioè, destinate a restare ferme, a permanere, a conservare efficacia anche nel successivo eventuale processo contenzioso innanzi alla autorità giudiziaria che sia instaurato in caso di fallimento del tentativo di conciliazione;

b) previsione che gli uffici di conciliazione debbano provvedere all'espletamento della consulenza tecnica e alla assunzione delle prove testimoniali, consulenza tecnica e prova testimoniale esplicitamente dichiarate efficaci anche nel futuro eventuale processo contenzioso, salvo ovviamente il potere del giudice ordinario di rivalutare la ammissibilità e rilevanza e la sua facoltà di disporre in ogni caso la rinnovazione della consulenza e della testimonianza.

Una simile proposta (vedi articoli 46, 47, 48, 49, 50), non lede o comprime alcun principio costituzionale, perchè la Corte costituzionale è stata chiarissima: 1) nel consentire ipotesi di giurisdizione condizionata, realizzata attraverso la previsione di tentativi obbligatori di conciliazione, ove questi - come è nel caso di specie - siano giustificati da esigenze di economia dei giudizi nell'interesse della stessa funzione giurisdizionale; 2) nell'affermare che in materia probatoria il valore irrinunciabile da garantire è che la prova sia raccolta nel contraddittorio delle parti, non che essa sia assunta necessariamente dal giudice: e del resto è stato al riguardo correttamente osservato che «l'istituto della consulenza tecnica

d'ufficio sta a dimostrare con tutta la sua evidenza come non sussiste alcuna riserva di giurisdizione in tema di formazione anche delle sole prove costituenti».

Quanto all'organo cui devolvere il tentativo obbligatorio di conciliazione (articolo 52), si è scartata la proposta di attribuirlo al giudice di pace: e ciò non solo o non tanto per la pessima riuscita del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di equo canone devoluto allo stesso giudice competente per il processo contenzioso, quanto soprattutto perchè è sembrato opportuno riservare al giudice di pace, almeno nella sua prima attuazione, funzioni esclusivamente giurisdizionali e non anche di conciliazione obbligatoria allo scopo di evitare pericolose confusioni di ruoli. Si è optato, pertanto, per la creazione di un organo di carattere sostanzialmente amministrativo, da istituire presso gli uffici provinciali dell'Automobil club con componenti designati dai comitati regionali dell'Automobil club fra gli ex funzionari in pensione o tra i funzionari della motorizzazione civile e dello stesso ACI.

È appena il caso di rilevare il carattere sostanzialmente autonomo delle disposizioni relative al tentativo obbligatorio di conciliazione contenute negli articoli da 46 a 52 del capo V del disegno di legge, ed in particolare la loro possibilità di essere approvate anche se si dovesse ritenere di non devolvere in tutto o in parte al giudice di pace la competenza in materia di infortunistica stradale.

7. Queste le linee fondamentali del disegno di legge che si sottopone all'esame del parlamento, certi che questo nella sua sensibilità politica saprà coglierne la indifferibile importanza nel più vasto disegno in atto di consentire alla giustizia di superare la fase di crisi che sta attraversando.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI
SUL GIUDICE DI PACE**

Art. 1.

(Istituzione e funzioni del giudice di pace)

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, il quale esercita funzione conciliativa in materia civile e la giurisdizione civile e penale secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(Sede degli uffici del giudice di pace)

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in ogni capoluogo di mandamento esistente prima della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio giudiziario, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio di giudice di pace in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più delle circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio giudiziario, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in ufficio unico con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi le quarantamila unità. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Art. 3.

*(Ruolo organico e pianta organica
degli uffici del giudice di pace)*

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 6.000 posti. La pianta organica degli

uffici del giudice di pace è determinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico del giudice di pace.

2. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di pace, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Qualora la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina.

Art. 4.

(Requisiti per la nomina)

1. Possono essere nominati giudici di pace i cittadini residenti nell'ambito del mandamento in cui devono esercitare le funzioni, i quali abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età e non ancora raggiunto il settantesimo, e abbiano cessato di esercitare, o si impegnino a cessare, qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

2. La scelta deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono titolo di preferenza per la nomina l'aver svolto funzioni giurisdizionali anche onorarie, l'aver esercitato la professione di avvocato o di notaio, l'aver insegnato quale professore ordinario o associato materie giuridiche nell'università, l'essere stato dirigente delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie ovvero della pubblica amministrazione.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina, pena la decadenza di cui al successivo articolo 6.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. La funzione del giudice di pace è incompatibile con la qualità di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di componente dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali e loro servizi, delle Commissioni tributarie ovvero di esperto di altri organi giurisdizionali.

Art. 6.

(Decadenza e dispensa)

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Art. 7.

(Doveri e controlli disciplinari)

1. Il giudice di pace è tenuto, nell'esercizio delle sue funzioni, alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.

2. Il consiglio giudiziario esercita nei confronti dei giudici di pace gli stessi poteri che il Consiglio superiore della magistratura esercita nei confronti dei magistrati ordinari.

Art. 8.

(Nomina e durata dell'ufficio)

1. I giudici di pace sono nominati dal consiglio giudiziario del distretto nel quale ricadano i relativi mandamenti.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci

dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il consiglio giudiziario, sulla base delle domande trasmesse dal Presidente della Corte d'appello nonchè di eventuali altri elementi acquisiti, delibera a maggioranza degli aventi diritto la nomina.

4. Il giudice di pace assume possesso entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 4, il termine è di novanta giorni.

5. Il giudice di pace dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta per eguale periodo ove non abbia ancora superato il settantesimo anno di età.

Art. 9.

(Indennità)

1. In materia civile al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire 30.000 per ogni giorno di udienza per non più di dodici udienze al mese e di lire 50.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

2. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire 70.000 per ogni giorno di udienza per non più di dodici udienze al mese.

3. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 1 e 2 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4. I giudici di pace i quali godono di una pensione di anzianità dell'INPS possono optare, in alternativa alle indennità di cui ai precedenti commi, per una integrazione della pensione commisurata alla maggior somma

corrispondente alla retribuzione effettiva della propria ultima qualifica.

Art. 10.

(Cancelleria e personale ausiliario)

1. Presso ogni ufficio del giudice di pace è costituita una cancelleria alla quale è addetto personale ausiliario, avente i necessari requisiti di idoneità, dipendente dal comune ove ha sede l'ufficio.

2. La pianta del personale di cui al comma 1 è formata dal sindaco su proposta del consiglio giudiziario integrato, formulata in base a criteri generali omogenei dettati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. In caso di necessità i comuni interessati possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, assumere personale idoneo da destinare agli uffici del giudice di pace. Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione determina un contributo da corrispondere al comune per coprire gli oneri relativi al suddetto personale.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta dei consigli giudiziari integrati, può distaccare presso i maggiori uffici dei giudici di pace personale di cancelleria o segreteria con funzioni dirigenti.

Art. 11.

(Notificazione degli atti)

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono:

a) gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

b) i messi comunali addetti agli uffici del giudice di pace in tutto il territorio del mandamento.

Art. 12.

(Locali degli uffici del giudice di pace)

1. Le sedi degli uffici del giudice di pace sono ubicate nei locali delle preture.

2. Fino al completamento dei programmi di edilizia giudiziaria per gli uffici del giudice di pace possono essere utilizzate le sedi degli uffici del giudice conciliatore.

Art. 13.

(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace)

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, quello più anziano per le funzioni giudiziarie svolte e, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico, svolge i compiti di coordinamento per garantire l'assegnazione degli affari, lo svolgimento e l'orario delle udienze, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e le indicazioni del consiglio giudiziario.

CAPO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE
DEL GIUDICE DI PACE

Art. 14.

(Competenza del giudice di pace)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Competenza del giudice di pace)*. - Il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore a cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale;

2) per le cause relative alla apposizione di termini e regolamento di confini;

3) per le controversie relative ai rapporti previsti dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile;

4) per le controversie in materia di distanze per il piantamento degli alberi e delle siepi;

5) per le controversie in materie di luci e vedute;

6) per le cause di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative».

Art. 15.

(Connessione)

1. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

2. Se le due cause connesse ai sensi del comma 1 sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale.

Art. 16.

(Patrocinio)

1. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede le lire due milioni. Negli altri casi si applicano le disposizioni del comma seguente».

Art. 17.

(Giudizio secondo equità)

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire due milioni».

Art. 18.

(Poteri istruttori del giudice)

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - *(Poteri istruttori del giudice)*. - Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

Art. 19.

(Querela di falso)

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - *(Querela di falso)*. - Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma».

Art. 20.

(Decisione a seguito di trattazione scritta)

1. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - *(Decisione a seguito di trattazione scritta)*. - Il pretore o il giudice di pace, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.

Il pretore o il giudice di pace dispone lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, assegnando alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per il deposito delle comparse, ed un termine ulteriore di quindici giorni per le eventuali repliche.

La sentenza è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente».

Art. 21.

(Decisione a seguito di discussione orale)

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - *(Decisione a seguito di discussione orale)*. - Il pretore o il giudice di pace, se non dispongono ai sensi dell'articolo precedente, possono ordinare l'immediata discussione orale della causa e possono, ove lo ritengano opportuno, esporre nel verbale della stessa udienza in cui leggono il dispositivo la sintesi delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la redazione e sottoscrizione del verbale da parte del giudice».

Art. 22.

(Forma della domanda)

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE CAUSE IL CUI VALORE NON ECCEDE LIRE DUE MILIONI».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - *(Forma della domanda)*. - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente. Di tale domanda il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

Art. 23.

(Rappresentanza davanti al giudice di pace)

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - *(Rappresentanza davanti al giudice di pace)*. - Nelle controversie di valore

inferiore a lire due milioni le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione».

Art. 24.

(Contenuto della domanda)

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - *(Contenuto della domanda)*. - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva».

2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è soppressa l'intitolazione:

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE».

Art. 25.

(Costituzione delle parti)

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - *(Costituzione delle parti)*. - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

Art. 26.

(Trattazione della causa)

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - *(Trattazione della causa)*. - Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando è reso necessario dalle attività svolte dalle parti, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

Art. 27.

(Conciliazione in sede non contenziosa)

1. Dopo l'articolo 320 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO III. FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - *(Conciliazione in sede non contenziosa)*. - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

La rappresentanza e il patrocinio delle parti sono disciplinate dalle norme che regolano il giudizio contenzioso davanti al giudice di pace per le cause il cui valore non eccede le lire due milioni».

Art. 28.

(Processo verbale di conciliazione)

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - *(Processo verbale di conciliazione)*. - Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma».

Art. 29.

(Termini per le impugnazioni)

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello».

Art. 30.

(Abrogazione dell'inappellabilità della sentenza del conciliatore)

1. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile.

Art. 31.

(Giudice dell'appello)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 341 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

Art. 32.

(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)

1. Nel primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile sono soppresse le parole: «escluse quelle del conciliatore».

CAPO III

COMPETENZE E PROCEDIMENTO PENALE
DEL GIUDICE DI PACE

Art. 33.

(Delega al Governo in materia penale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge, norme in materia di competenza del giudice di pace in materia penale e di relativo procedimento, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli seguenti.

Art. 34.

*(Competenza del giudice di pace.
Delega al Governo)*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i reati che presentino le seguenti caratteristiche: *a)* non siano gravi; *b)* non presentino particolari difficoltà interpretative; *c)* non presentino, di regola, particolari problemi di valutazione delle prove in sede di accertamento giudiziale.

Art. 35.

(Procedimento penale innanzi al giudice di pace. Delega al Governo)

1. Al procedimento penale si applicano le norme relative al procedimento davanti al pretore del nuovo codice di procedura penale.

2. L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero istituito presso la pretura. Durante la fase delle indagini preliminari non trovano applicazione la figura del giudice delle indagini preliminari, e gli istituti dell'incidente probatorio, del patteggiamento e del giudizio abbreviato nelle indagini preliminari.

3. A seguito del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, il pubblico ministero e l'imputato possono concordare il patteggiamento o chiedere il giudizio abbreviato; in tal caso il giudice di pace provvede con sentenza prima del dibattimento.

4. La legge prevede forme semplificate per il dibattimento.

5. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili innanzi al tribunale.

6. L'opposizione contro i decreti penali di condanna del giudice di pace si propongono al tribunale.

7. L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace è affidata al pubblico ministero istituito presso la pretura, salva la competenza del giudice di pace come giudice dell'esecuzione.

CAPO IV

NORME DI COORDINAMENTO E
TRANSITORIE IN TEMA DI GIUDICE
DI PACE

Art. 36.

(Coordinamento)

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione» queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

Art. 37.

(Cause pendenti)

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

Art. 38.

(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici dei giudici conciliatori vengono soppressi, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento della cause pendenti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni concernenti il trasferimento del personale e delle strutture agli uffici del giudice di pace.

Art. 39.

(Regime fiscale)

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede le lire un milione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. Le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore supera le lire un milione sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57.

Art. 40.

(Composizione del consiglio giudiziario integrato)

1. Il Consiglio giudiziario quando tratta le questioni relative al giudice di pace è integrato da otto componenti di cui cinque effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato e segreto tra avvocati con almeno dieci anni di esercizio della professione e professori universitari di materie giuridiche.

2. Gli eletti restano in carica quattro anni.

3. Gli eletti che per giustificato motivo cessano dall'incarico sono sostituiti dai supplenti. Se non possono essere sostituiti dai supplenti il Consiglio regionale procede all'elezione suppletiva.

4. Le delibere di nomina, dispensa, decadenza e revoca sono adottate dal Consiglio giudiziario integrato, a maggioranza assoluta dei componenti, e sono pubblicate nel Bollettino degli annunci ufficiali del Ministero di grazia e giustizia.

5. Le sedute del Consiglio giudiziario integrato sono pubbliche e non sono valide se ad esse non partecipa la maggioranza dei componenti.

Art. 41.

(Attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Svolge funzioni di indirizzo ai Consigli giudiziari per i compiti loro attribuiti sulle materie riguardanti i giudici di pace e formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per l'organizzazione dei servizi relativi.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge».

Art. 42.

(Sorveglianza sugli uffici)

1. Il Consiglio giudiziario esercita la sorveglianza sugli uffici dei giudici di pace del distretto. A tal fine può svolgere ispezioni,

anche delegandole a uno o più dei propri componenti.

Art. 43.

(Competenza del pretore)

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Competenza del pretore)*. - Il pretore è competente per le cause di valore non superiore a lire quindici milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto degli articoli 688 e 704;

2) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelli di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.

È altresì competente ad emanare provvedimenti cautelari relativi a cause di merito rientranti nella competenza del giudice di pace».

Art. 44.

(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)

1. L'articolo 5 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)*. - La giurisdizione e la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».

Art. 45.

(Delega al Governo in materia di pensionamenti anticipati)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 180 giorni dalla promulgazione della

presente legge, norme dirette ad agevolare il pensionamento anticipato dei pubblici dipendenti, degli avvocati e dei notai che siano nominati giudici di pace ai sensi della presente legge.

CAPO V

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI INFORTUNISTICA STRADALE

Art. 46.

*(Tentativo obbligatorio di conciliazione.
Improponibilità della domanda)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la domanda giudiziale, contro chiunque proposta, concernente risarcimento di danni provocati dalla circolazione dei veicoli non è proponibile se non è preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli seguenti.

2. L'improponibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Decorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo seguente, la domanda diviene in ogni caso proponibile innanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 47.

(Instaurazione del procedimento conciliativo)

1. La domanda di conciliazione si propone con ricorso avente i requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 163 al competente ufficio provinciale di conciliazione. I fatti costitutivi e le prove poste a fondamento della domanda devono essere indicati a pena di decadenza.

2. Il ricorso è depositato nella segreteria dell'ufficio provinciale di conciliazione insieme con i documenti in esso indicati.

3. Il Presidente dell'ufficio di conciliazione, entro cinque giorni dal deposito, fissa in calce al ricorso il giorno e l'ora in cui le parti dovranno comparire presso l'ufficio, in modo

tale che tra tale giorno e quello del deposito del ricorso non decorrano più di sessanta giorni.

4. Il ricorso unitamente alla indicazione della fissazione del giorno di comparizione deve essere notificato alla controparte a cura dell'ufficio in modo tale da assicurare che tra la data della notificazione e quella del giorno di comparizione intercorra un termine non minore di trenta giorni.

Art. 48.

(Termine ultimo per la controparte per sollevare eccezioni, indicare prove, proporre domanda riconvenzionale)

1. Il provvedimento di fissazione del giorno di comparizione deve contenere l'espressa indicazione che il giorno della comparizione è l'ultimo momento utile, anche ai fini del successivo eventuale procedimento contenzioso innanzi alla autorità giudiziaria, per sollevare eccezioni, indicare mezzi di prova, proporre domande riconvenzionali, modificare le domande proposte.

2. L'indicazione di cui al comma 1 può essere apposta in calce al ricorso anche tramite l'uso di timbro o equivalente.

Art. 49.

(Udienza di comparizione)

1. All'udienza di comparizione il collegio di conciliazione, sentite le parti, tenta di conciliarle.

2. Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti o dai loro rappresentanti e dal presidente del collegio.

3. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

4. Se nel corso della prima udienza di comparizione il tentativo di conciliazione non ha esito positivo, il collegio deve egualmente provvedere a disporre, se necessario, consulenza tecnica di ufficio e ad assumere la prova testimoniale richiesta dalle parti, la quale appaia ammissibile e rilevante.

5. Nella assunzione della consulenza tecnica e della prova testimoniale si osservano le disposizioni degli articoli 191 e seguenti e 244 e seguenti del codice di procedura civile.

6. Esaurita l'attività di cui ai due commi precedenti, il collegio di conciliazione, o anche solo il componente delegato per l'assunzione della prova, tenta nuovamente la conciliazione delle parti. In caso di esito negativo si forma processo verbale nel quale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando possibile, l'ammontare del credito; in quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia esecutiva per la parte del credito di danni su cui le parti concordano.

7. Completate le attività di cui ai commi 4, 5 e 6, viene meno l'improponibilità della domanda di cui all'articolo 46.

Art. 50.

(Efficacia nel giudizio contenzioso delle preclusioni maturate, della consulenza tecnica e della prova testimoniale assunta nel corso del procedimento di conciliazione)

1. Ove, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente, la domanda di risarcimento dei danni venga proposta in via contenziosa davanti alla autorità giudiziaria, restano ferme a carico delle parti le preclusioni maturate in tema di allegazione dei fatti, di domande eccezioni e prove nel corso del procedimento di conciliazione.

2. La consulenza tecnica e la prova testimoniale raccolte nel corso del procedimento di conciliazione hanno efficacia anche nel giudizio contenzioso, salva la verifica da parte del giudice della ammissibilità e della rilevanza, e la sua facoltà di disporre in ogni caso la rinnovazione.

Art. 51.

(Assistenza e rappresentanza)

1. Nel procedimento di conciliazione di cui agli articoli precedenti le parti devono essere

assistite da un difensore ai sensi dell'articolo 82, secondo comma del codice di procedura civile ove l'ammontare del risarcimento del danno richiesto superi le lire due milioni.

2. Le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato, salvo al collegio di conciliazione di disporre la loro comparazione personale.

3. La procura, o l'incarico di assistenza ovvero il mandato a rappresentare comprendono sempre il potere di transigere e di consentire la conciliazione.

Art. 52.

(Costituzione, composizione e funzionamento degli uffici provinciali di conciliazione)

1. Con provvedimento dei comitati regionali dell'Automobil club sono istituiti, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, gli uffici provinciali di conciliazione in materia di infortunistica stradale con sede presso gli uffici provinciali dell'Automobil club.

2. Il numero dei componenti addetti a ciascun ufficio provinciale di conciliazione è determinato dai comitati regionali dell'Automobil club entro i limiti massimi indicati periodicamente dal Ministro di grazia e giustizia.

3. I componenti gli uffici di conciliazione sono designati dai comitati regionali dell'Automobil club fra gli ex funzionari in pensione o tra i funzionari della motorizzazione civile e degli Automobil club.

4. Il presidente dell'Automobil club provinciale è membro di diritto dell'ufficio provinciale di conciliazione e, direttamente o tramite un suo delegato, provvede al coordinamento e a tutto quanto concerne l'organizzazione dell'ufficio.

5. Nell'ambito dell'ufficio di conciliazione, ciascun collegio di conciliazione opera con la partecipazione di tre componenti, salva la possibilità di delegare ad uno solo di essi le attività di cui ai commi 5 e 6 del precedente articolo 49.

6. A ciascun componente il collegio di conciliazione spetta una indennità di lire 10.000 per ogni procedimento esaurito con

conciliazione, nonchè per ogni procedimento esaurito senza conciliazione ove sia stata acquisita prova testimoniale e/o consulenza tecnica.

7. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 6 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53.

(Norme di coordinamento e di attuazione)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 210 giorni dalla promulgazione della presente legge tutte le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Art. 54.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1989, e in lire 80 miliardi per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 55.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo otto mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro 60 giorni da tale data i Consigli regionali provvedono all'elezione dei rappresentanti che integrano i consigli giudiziari.

3. Entro tre mesi il Consiglio superiore della magistratura impartisce ai consigli giudiziari le direttive per la prima applicazione della presente legge.

4. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni per assicurare il funzionamento dei servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del giudice di pace.

5. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge i consigli giudiziari provvedono alla nomina dei giudici di pace.